

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2019, n. 1-757

ASL CITTA' DI TORINO - Nomina Commissario.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

con DGR n. 38-4473 del 22.12.2016 il dr. Valerio Fabio Alberti era stato nominato direttore generale dell'azienda sanitaria locale Città di Torino, ed il relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale era stato sottoscritto in data 01.01.2017, con decorrenza dalla stessa data e per la durata di anni tre (in scadenza pertanto al 31.12.2019);

con comunicazione PEC indirizzata all'Assessore alla Sanità in data 16.10.2019, (prot. n. 396/UC di pari data), il dr. Alberti ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di direttore generale, attribuitogli con la deliberazione di cui sopra, anticipandone il termine di scadenza "al 30 novembre c.a. piuttosto che come previsto al 31 dicembre 2019";

a mezzo della deliberazione n. 28-652 del 06.12.2019 la Giunta Regionale ha preso atto delle dimissioni del dr. Alberti considerando risolto, a far data dal 01.12.2019, il relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale;

la predetta deliberazione ha previsto che, con successivo provvedimento, si sarebbe disposto in ordine alla ricostituzione dell'organo, e che – nelle more – l'esercizio delle funzioni direttoriali venisse assicurato a norma dell'art. 12, comma 5, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i., vale a dire dal subentro del direttore amministrativo o sanitario secondo il criterio della maggiore anzianità anagrafica;

l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 171/2016 e s.m.i. ha istituito, presso il Ministero della Salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario nazionale, prevedendone l'aggiornamento con cadenza biennale;

lo stesso elenco è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Salute in data 12.02.2018;

l'art.2, comma 1 del citato d. lgs. n. 171/2016 e s.m.i. prescrive che "le Regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale...(omissis)... A tal fine la Regione rende noto, con apposito avviso pubblico...(omissis)...l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale";

sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 26.11.2019 è stato pubblicato l'Avviso pubblico per la formazione del nuovo elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale delle aziende ed Enti del Servizio Sanitario nazionale.

Quanto sopra premesso, ritenuto che la selezione regionale finalizzata alla nomina del nuovo direttore generale dell'ASL Città di Torino debba essere rivolta anche ai candidati che verranno inseriti ex novo nell'elenco nazionale di idonei, in esito alla procedura di aggiornamento di cui all'Avviso pubblico ministeriale sopra citato, al fine di poter disporre di un più ampio e rinnovato ventaglio di candidature;

ritenuto pertanto di dover provvedere, nelle more di quanto sopra, alla ricostituzione dell'organo di vertice aziendale presso l'ASL Città di Torino - in considerazione anche del termine perentorio di sessanta giorni in proposito previsto dall'art. 3 bis, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. - mediante la nomina di un commissario, ai sensi dell'ultimo alinea del citato art. 2, comma 2, d.lgs. n. 171/2016, a mente del quale "in caso di commissariamento...(omissis)... il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale";

ai fini dell'individuazione del commissario, si ritiene di far ricadere la scelta sul dr. Carlo Picco, nato a Susa (TO) il 17.05.1960, inserito nel vigente elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina.

Nella nomina a commissario del dr. Carlo Picco viene particolarmente apprezzata l'esperienza di Direttore generale e Commissario dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, nonché la precedente esperienza di Direttore Sanitario dell'AREU della Regione Lombardia.

La durata del commissariamento è commisurata non oltre la durata residua degli incarichi di direzione generale in corso (in scadenza al 31.05.2021); resta fermo che, in caso di risoluzione anticipata, nessuna indennità aggiuntiva sarà dovuta al Commissario nominato.

La nomina del commissario ha decorrenza dal 01.01.2020 sino alla nomina del nuovo direttore generale, e comunque con una durata commisurata, come sopra riportato, non oltre la durata residua degli incarichi di direzione generale in corso (in scadenza al 31.05.2021).

La nomina a commissario è subordinata all'accettazione, da rendersi mediante sottoscrizione di dichiarazione conforme al modello allegato allo schema di contratto approvato con D.G.R. n. 69-8679 del 29.03.2019, concernente fra l'altro l'insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico o di incompatibilità, nonché l'obbligo dell'esercizio dell'incarico a tempo pieno e con impegno esclusivo, essendo preclusa la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

Al commissario sono attribuiti i poteri spettanti per legge al direttore generale dell'azienda, ivi compresa la facoltà di nominare i direttori amministrativo e sanitario nei termini e con le modalità previste dal d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dagli artt. 18 e 19 della l.r. n. 10/1995 e s.m.i.. I contratti conseguenti alle due nomine, conformi agli schemi tipo regionali approvati a mezzo della citata DGR n. 69-8679 del 29.03.2019, dovranno avere una durata pari a quella dell'incarico commissariale e comunque non superiore a tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale.

In conformità alle previsioni di cui alla D.G.R. n. 13-4058 del 17.10.2016, il trattamento economico annuo di base per l'incarico di commissario dell'ASL Città di Torino è determinato in € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).

Il trattamento economico così determinato ha carattere di onnicomprensività, ed in particolare è compensativo anche di tutte le spese che il commissario sosterrà per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del DPCM n. 502/1995 e s.m.i., l'importo del compenso di cui sopra potrà essere incrementato mediante il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico, se dovuta, nella misura massima del venti per cento, in relazione al raggiungimento dei risultati di gestione attesi e degli ulteriori specifici obiettivi (accertati dalla Regione anche mediante l'applicazione di appositi indicatori) individuati con DGR n. 12-156 del 02.08.2019 ed eventuali provvedimenti successivi.

Visto l'art. 12, comma 7, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i..

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

dato atto che gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente provvedimento sono a carico dell'ASL Città di Torino, e che pertanto dallo stesso non derivano oneri diretti a carico della Regione;

la Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

-di disporre, nelle more della nomina del nuovo direttore generale, ed ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 171/2016, il commissariamento dell'ASL Città di Torino, individuando il commissario nella persona del dr. Carlo Picco, nato a Susa (TO) il 17.05.1960, inserito nel vigente elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende ed enti del SSN, elenco istituito a mezzo del d.lgs. n. 171/2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Salute;

-di disporre che l'incarico commissariale decorra dal 01.01.2020 sino alla nomina del nuovo direttore generale, e che la durata del commissariamento sia comunque commisurata non oltre la durata residua degli incarichi di direzione generale in corso (in scadenza al 31.05.2021); resta fermo che, in caso di risoluzione anticipata, nessuna indennità aggiuntiva sarà dovuta al Commissario nominato;

-di subordinare la nomina del commissario all'accettazione, da rendersi mediante sottoscrizione di dichiarazione conforme al modello allegato allo schema di contratto approvato con D.G.R. n. 69-8679 del 29.03.2019, concernente fra l'altro l'insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico o di incompatibilità, nonché l'obbligo di esercizio dell'incarico a tempo pieno e con impegno esclusivo, essendo preclusa la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo;

-di attribuire al commissario i poteri spettanti per legge al direttore generale dell'azienda, ivi compresa la facoltà di nominare i direttori amministrativo e sanitario nei termini e con le modalità previste dal d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i e dagli artt. 18 e 19 della l.r. n. 10/1995 e s.m.i. I contratti conseguenti alle due nomine, conformi agli schemi tipo regionali approvati con D.G.R. n. 69-8679 del 29.03.2019, dovranno avere una durata pari a quella dell'incarico commissariale e comunque non superiore a tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale;

-di stabilire che il commissario informi la propria azione ai principi ed agli obiettivi stabiliti dalla normativa statale e regionale, nonché al rigoroso rispetto degli atti nazionali e regionali di indirizzo, così come periodicamente aggiornati in relazione agli sviluppi della programmazione regionale ed aziendale;

-di stabilire altresì che, in conformità alle previsioni di cui alla D.G.R. n. 13-4058 del 17.10.2016, il trattamento economico annuo di base per l'incarico di commissario dell'ASL Città di Torino è determinato in € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);

-di riconoscere che il trattamento economico così determinato ha carattere di onnicomprensività, ed in particolare è compensativo anche di tutte le spese che il commissario sosterrà per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni;

-di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del DPCM n. 502/1995 e s.m.i., l'importo del compenso di cui sopra potrà essere incrementato mediante il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico, se dovuta, nella misura massima del venti per cento, in relazione al raggiungimento dei risultati di gestione attesi e degli ulteriori specifici obiettivi (accertati dalla Regione anche mediante l'applicazione di appositi indicatori) individuati con DGR n. 12-156 del 02.08.2019 ed eventuali provvedimenti successivi;

- di dare infine atto che gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente provvedimento sono a carico dell'ASL Città di Torino, e che pertanto dallo stesso non derivano oneri diretti a carico della Regione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010; sarà inoltre pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.

(omissis)